



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO

COSTITUZIONE DI PARTE CIVILE DEL DIFENSORE CIVICO NEI PROCEDIMENTI PENALI CHE ABBIANO COME VITTIME SOGGETTI DISABILI EX ART. 36 LEGGE 104/1992

1. INQUADRAMENTO GIURIDICO

L'art. 36 della legge 104/1992 prevede (comma 2) che il Difensore civico – al pari dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona disabile o un suo familiare – possa costituirsi parte civile nei procedimenti penali – che abbiano come vittime soggetti disabili – riguardanti figure delittuose puntualmente tipizzate dal legislatore.

Si tratta di un ruolo incisivo attribuito dal legislatore al Difensore civico, quale organo super partes, svincolato da rapporti di soggezione gerarchica o funzionale con la Pubblica amministrazione, che potrà così tutelare sul piano processuale - nel ruolo di terzietà che peculiarmente lo connota - le persone portatrici di minorazione fisica, psichica o sensoriale vittime di determinati reati.

Si tratta, quindi, di un'attività di affiancamento all'accusa da parte di un soggetto, la cui funzione istituzionale risulta connotata da una particolare finalità di tutela dei soggetti deboli nell'ottica di valorizzare i principi di uguaglianza e di non discriminazione di rilievo costituzionale (art. 3 Cost.). Quella in esame costituisce, in verità, una funzione del Difensore civico poco nota, distinta da quella di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione al quale possono rivolgersi i cittadini che si ritengono lesi da atti, comportamenti, rifiuti, omissioni o ritardi da parte di uffici pubblici.

Ciò premesso, la costituzione di parte civile è un istituto processualpenalistico che consente al soggetto danneggiato dal reato di esercitare l'azione civile nel processo penale. In buona sostanza può costituirsi parte civile nel processo penale il soggetto che assume di aver subito un danno dal reato e ne invoca la riparazione nelle

forme del risarcimento o della restituzione. La disciplina è contenuta nel codice di procedura penale (artt. 74 e ss.).

La norma di riferimento è costituita dall'art. 185 c.p. (Restituzioni e risarcimento del danno), il quale prevede: "*Ogni reato, che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale [5982; 2059 c.c.], obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui [2043-2054 c.c.]*".

La possibilità di azionare la pretesa civile direttamente nel processo penale risponde ad un'esigenza unitaria di semplificazione e di concentrazione; in buona sostanza evitare l'apertura di un processo in sede civile in parallelo ad un altro già aperto in sede penale. Eloquente quanto afferma il Giudice delle leggi: "*l'intervento nel processo penale della parte civile trova giustificazione oltre che nella necessità di tutelare un legittimo interesse della persona offesa dal reato nell'unicità del fatto storico, valutabile sotto il duplice profilo dell'illiceità penale e dell'illiceità civile, realizzando così non solo un'esigenza di economia dei giudizi, ma anche evitando un possibile contrasto di pronunc.*" (Corte costituzionale 29 dicembre 1995, n. 532).

Quanto alla cornice normativa di riferimento si ricorda che alla tutela riconosciuta dalla Costituzione si affiancano anche le fonti sovranazionali, improntate all'obiettivo di piena ed effettiva integrazione della persona disabile.

La Carta sociale Europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, garantisce al disabile "*l'effettivo esercizio del diritto all'autonomia, all'integrazione sociale ed alla partecipazione alla vita della comunità*" (art. 15). La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007, tutela "*il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità*" (art. 26). Nella medesima prospettiva si colloca la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata con L. 3 marzo 2009, n. 18, che si prefigge di "*contribuire al pieno ed uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità*".

2. DISABILITÀ - ACCERTAMENTO

2.1. La legge n. 104 del 1992, improntata ad una tutela ad ampio raggio della persona disabile nelle multiformi estrinsecazioni della vita quotidiana, configura la

condizione di portatore di handicap come un vero e proprio status, come una qualità giuridica che contraddistingue la persona che *"presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione"* (art. 3, comma 1).

La citata legge n. 104/1992 riconosce alla *"persona handicappata"* il *"diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative"* (art. 3, comma 2). Prevede, inoltre, che, qualora la minorazione *"abbia ridotto l'autonomia personale in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità"*, il cui riconoscimento determina *"priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici"* (art. 3, comma 3).

Trattasi di misure che si collocano non soltanto sul versante meramente assistenziale, ma anche su quello dell'inclusione.

La formulazione dell'art. 3 della legge 104/1992 è stata ripresa in modo più o meno pedissequo dall'art. 3 della l.p. 8/2003 (*Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap*), che ha sostituito l'infelice e anacronistica dizione: *"È persona handicappata"* con la seguente: *"È persona con disabilità"*.

Relativamente a tale distinto profilo preme evidenziare che il legislatore provinciale (legge provinciale 23 gennaio 2023, n. 1) ha previsto - modificando la l.p. 8/2003 e le altre leggi provinciali dove ricorre il termine handicap - la sua sostituzione con il termine disabilità.

2.2. Quanto all'accertamento dello status di disabile ai sensi della legge n. 104/1992, *"accertamento in ogni caso espressione di discrezionalità tecnica e non amministrativa"* (Cass. Civ. Sez. un., 23.10.2014, n. 22550), trova regolamentazione nell'art. 4 della legge 104/1992:

"1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che

sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali.

1-bis. Nel caso in cui gli accertamenti di cui al comma 1 riguardino persone in età evolutiva, le commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295, sono composte da un medico legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici, di cui uno specialista in pediatria o in neuropsichiatria infantile e l'altro specialista nella patologia che connota la condizione di salute del soggetto. Tali commissioni sono integrate da un assistente specialistico o da un operatore sociale, o da uno psicologo in servizio presso strutture pubbliche, di cui al comma 1, individuati dall'ente locale o dall'INPS quando l'accertamento sia svolto dal medesimo Istituto".

Trattasi di disciplina che ha trovato puntuali e dettagliate indicazioni da parte della giurisprudenza.

Eloquente sul punto quanto afferma il Giudice di legittimità: "*La legge n. 104 del 1992, improntata a una visione unitaria e a una tutela ad ampio raggio della persona disabile nelle multiformi estrinsecazioni della vita quotidiana, configura la condizione di portatore di handicap come un vero e proprio status, come una qualità giuridica che contraddistingue la persona che "presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione" (art. 3, comma 1, della legge citata). A tale condizione psicofisica, che dev'essere accertata ad opera delle Unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui alla L. n. 104 del 1992, art. 4, si correlano "una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive" (sentenza n. 24953 del 2021, cit., punto 12) e una vasta gamma di misure volte a rimuovere le discriminazioni che l'handicap ingenera. Tali misure si collocano non soltanto sul versante meramente assistenziale, ma anche su quello, più articolato e complesso, dell'inclusione" (Cass. Civ., Sez. lav., 16.02.2023, n. 4833).*

La sussistenza dell'handicap deve, quindi, essere accertata dalle unità sanitarie locali, mediante le commissioni mediche di cui alla legge n. 104 del 1992, art. 4, "*non essendo consentita la sua dimostrazione mediante documentazione medica di diversa provenienza*" (Cass. Civ., Sez. lav., 15.09.2021, n. 24953).

Quanto all'impianto normativo e alle sue finalità il Giudice di legittimità ha affermato - in coerenza con l'indicata disciplina - che "*Se, dunque, l'handicap è qualificato e*

disciplinato esplicitamente dalla legge come una condizione psicofisica apprezzabile dal punto di vista medico legale e da accertare seguendo un procedimento amministrativo specifico, come tale funzionale al successivo riconoscimento di svariate misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione che l'handicap genera, tale condizione della persona assume un pieno rilievo giuridico, assimilabile a quello che si suole definire quale forma di status moderno, generato dalla pulsione della legislazione ordinaria verso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al raggiungimento di una eguaglianza sostanziale tra i cittadini (art. 3 Cost., comma 2)" (Cass. Civ., Sez. lav., 24953/2021; ex multis Cass. Civ. sez. lav., 12.10.2022, n. 29829, Cass. Civ. Sez. lav., 12.10.2022, n. 29830).

Sul piano della legislazione provinciale rileva la l. p. 10 settembre 2003, n. 8 (*Disposizioni per l'attuazione delle politiche a favore delle persone in situazione di handicap*).

Quanto agli accertamenti e all'attestazione dell'handicap l'art. 4 della l.p. 8/2003 demanda gli accertamenti relativi alle minorazioni, alle difficoltà, alla necessità di intervento assistenziale permanente, alla capacità lavorativa e relazionale, nonché alla capacità complessiva individuale residua ad una commissione costituita presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari e composta da un medico, individuato ai sensi dell'articolo 15 della l. p. 7/1998, da un operatore sociale, appartenente possibilmente all'ente gestore di riferimento dell'assistito, e da un esperto nella patologia specifica in servizio presso l'Azienda provinciale per i servizi sanitari. Tale commissione stabilisce, altresì, i benefici e le agevolazioni in favore della persona in situazione di handicap in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacità complessiva individuale residua e all'efficacia delle terapie riabilitative.

3. EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DEI DISABILI – PROFILO AMMINISTRATIVO E PENALE

Sulla base dell'impianto normativo (statale e provinciale) sopra descritto lo status di disabile contraddistingue la persona che "*presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione*" (art. 3, comma 1, legge 104/1992, art. 3, comma 1, l.p. 8/2003), oggetto di accertamento da parte delle competenti commissioni (art. 4 legge 104/1992, art. 4 l.p. 8/2003).

Il legislatore provinciale – in un'ottica di totale allineamento alla disciplina statale – ha, tra l'altro, previsto (art. 5 l.p. 8/2003) che:

"1. *L'attestazione dello stato di disabilità di cui all'articolo 4 comporta il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge n. 104 del 1992 e dalla presente legge.*" Tra i benefici deve intendersi inclusa la previsione di cui all'art. 36 legge 104/1990 che presuppone, ai fini della costituzione di parte civile del Difensore civico, l'accertamento e l'attestazione dello stato di handicap. D'altra parte "*il complessivo disegno [della legge 104/1992] è fondato sulla esigenza di perseguire un evidente interesse nazionale, stringente ed infrazionabile, quale è quello di garantire in tutto il territorio nazionale un livello uniforme di realizzazione di diritti costituzionali fondamentali dei soggetti portatori di handicaps*" (Corte costituzionale 29.10.1992, n. 406).

Ed è, altresì, noto – nel multiforme processo classificatorio dell'handicap e nella disorganicità normativa che lo connota - che l'ordinamento non riconosce un'unica categoria di persone con disabilità, ma distingue una pluralità di condizioni che differiscono per procedure di accertamento, criteri di valutazione, diritti, provvidenze economiche e altri benefici specificatamente previsti. In buona sostanza "*I disabili non costituiscono un gruppo omogeneo. Vi sono, infatti, forme diverse di disabilità: alcune hanno carattere lieve ed altre gravi. Per ognuna di esse è necessario, pertanto, individuare meccanismi di rimozione degli ostacoli che tengano conto della tipologia di handicap da cui risulti essere affetta in concreto una persona*" (Corte costituzionale 26.02.2010, n. 80).

Sul piano operativo teniamo conto che, diversamente dalla valutazione delle minorazioni legate al riconoscimento dell'invalidità civile, la procedura di accertamento dello stato di handicap si basa su criteri medico-sociali che tengono conto della difficoltà di inserimento sociale della persona e non si fonda, quindi, univocamente su criteri medico-legali o quantitativi legati alla capacità lavorativa.

Tra l'altro, a differenza dell'invalidità civile il riconoscimento dello stato di handicap non dà diritto a prestazioni economiche, ma ad agevolazioni fiscali, sociali e lavorative. Per la maggior parte dei benefici è necessario ottenere il riconoscimento dell'handicap grave (art. 3, comma 3, legge n. 104/92).

Premesso che l'accertamento dello stato di handicap ai sensi della legge 104/1992 viene effettuato con criteri diversi da quelli adottati per l'accertamento delle minorazioni che determinano le menzionate invalidità civili, una persona può

acquisire contemporaneamente sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo (l.p. 7/1998) che quella di handicap (legge 104/1992, l.p. 8/2003). Né il cumulo delle relative provvidenze economiche - in caso di pluriminorazione - è vietato, purché il riconoscimento delle relative invalidità avvenga sulla base di *"malattie o minorazioni diverse, e ciò al fine di evitare l'attribuzione al soggetto di più prestazioni assistenziali per la stessa causa"* (Corte costituzionale 22.06.1989, n. 346).

È di tutta evidenza che non si pongono problemi laddove sia lo stesso legislatore a prevedere che la disabilità comporti un automatico riconoscimento dell'handicap (grave) ex art. 3 legge 104/1992 attraverso una procedura di accertamento semplificata e con esonero da revisioni: affetti da sindrome di down (art. 94, comma 3, legge 289/2002) e grandi invalidi di guerra (art. 38, comma 5, legge 448/1998).

Teniamo, poi, conto - nell'eterogeneità delle fonti normative in materia - che sono intervenuti atti a livello governativo/ministeriale e da parte dell'INPS che hanno previsto per i soggetti riconosciuti sordi lo stato di handicap (grave). La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica – con nota n. 3862 del 4 aprile 1995 ha precisato che *"il sordomutismo rientra tra quelle patologie che determinano uno stato di handicap grave e che pertanto ai sordomuti, se dipendenti, vanno concessi i permessi previsti dall'art. 33 della stessa legge 104"*.

Lo status di handicap per i sordi è stato, tra l'altro, stabilito dalla Commissione Medica Superiore dell'INPS con messaggio email del 13 ottobre 2011 inviato a tutte le sedi territoriali INPS (del resto d'Italia), finalizzato a riconoscere al soggetto sordo (di cui alle leggi 381/1970, 508/1998 e 95/2006) la connotazione di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992). A tali fini si considera sordo *"il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio"* (art. 1 legge 381/1970). Risulta che la Provincia di Trento si sia adeguata in via di prassi alle suddette indicazioni.

Ciò posto, se una lettura rigidamente formale delle indicate leggi (legge 104/1992 e l.p. 8/2003) porta a considerare - come unici destinatari della facoltà del Difensore civico di costituirsi parte civile ex art. 36 legge 104/1992 - i soggetti ai quali sia stata riconosciuta l'attestazione dello stato di handicap sulla base delle citate leggi (legge 104/1992, l.p. 8/2003 e delle ulteriori leggi o atti sopra indicati), ad avviso della

scrivente non può escludersi nella fattispecie in esame - afferente ad un istituto di netta matrice processualpenalistica - un'interpretazione teleologicamente orientata, tesa ad una tutela ad ampio raggio della persona che si trovi in una condizione di vulnerabilità, tenuto conto del quadro costituzionale dei diritti inviolabili.

Del resto secondo consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale "*sul tema della condizione giuridica del portatore di handicaps confluiscono un complesso di valori che attingono ai fondamentali motivi ispiratori del disegno costituzionale; e che, conseguentemente, il canone ermeneutico da impiegare in siffatta materia è essenzialmente dato dall'interrelazione e integrazione tra i precetti in cui quei valori trovano espressione e tutela*" (Corte costituzionale 8.06.1987, n. 215). Spicca, in particolare, il "*riconoscimento*" e la "*garanzia*" (art. 2 Cost.) dei diritti dei disabili per il conseguimento di una "*pari dignità sociale*" (art. 3 Cost.) che consenta il "*pieno sviluppo della persona umana*" (art. 3 Cost.) e la riduzione delle disuguaglianze in stretta connessione con il principio di non discriminazione, la cui effettiva realizzazione non può prescindere dal principio di uguaglianza sostanziale di cui all'art. 3 Cost., tenuto, altresì, conto di quei "*doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*" di cui l'art. 2 Cost. richiede perentoriamente l'adempimento. L'art. 32 Cost. eleva, poi, la salute come "*fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività*", garantendo "*cure gratuite agli indigenti*" in correlazione con l'art. 38 Cost. che riconosce (primo comma) ad "*ogni cittadino inabile al lavoro*" il diritto "*al mantenimento e all'assistenza sociale*".

Orbene, da quanto sopra esposto pare agevole inferire che, una cosa è il profilo amministrativo che si connota per la differenziazione dei presupposti dello stato di disabilità, delle relative procedure di accertamento e dei benefici correlati, altra cosa è il profilo penale connotato dall'esigenza solidaristica di colmare ad ampio respiro le disuguaglianze in un organico disegno di giustizia sociale teso al dispiegamento di un'effettiva protezione nei confronti dei soggetti deboli - che abbiano subito gli effetti dannosi dell'illecito - alla luce dell'ampio quadro delle garanzie costituzionali ad essi riservate.

Serrando le fila del discorso, occorre tener conto dei vari profili involgenti le minorazioni e le fragilità nell'eterogeneità della categoria e delle relative tipizzazioni, purché debitamente accertate e documentate. Sarà, quindi, compito del Giudice penale accertare la rilevanza della disabilità nel caso sottoposto alla sua attenzione - tenuto conto del composito procedimento classificatorio sopra esposto - ed

ammettere (o meno) la costituzione di parte civile del Difensore civico nel procedimento penale, laddove il medesimo intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 36 della legge 104/1992. Teniamo, del resto, conto che non si riscontrano indirizzi della giurisprudenza in materia e che – a fronte delle evidenziate criticità normative – il Giudice penale potrebbe sollevare nel corso del giudizio - d'ufficio o su istanza di parte - questione di legittimità costituzionale in via incidentale dell'art. 36 legge 104/1992 a fronte di disabili esclusi dalla predetta tutela processuale (in quanto non rientranti nell'indicato quadro classificatorio) in relazione all'ampio ventaglio delle garanzie costituzionali di cui sopra.

4. TIPOLOGIE DELITTUOSE EX ART. 36 LEGGE 104/1992

Ai fini di un corretto inquadramento giuridico dell'istituto, procedendo ad una ricognizione delle fattispecie delittuose (ex art. 36 della legge 104/1992) relativamente alle quali il Difensore civico può costituirsi parte civile, si tratta del reato di cui all'art. 527 del codice penale, dei delitti non colposi di cui ai titoli XII (dei delitti contro la persona) e XIII (Dei delitti contro il patrimonio) del Libro II del codice penale, nonché dei reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75. Relativamente al reato di atti osceni (art. 527 c.p.) si ricorda che con il d.lgs. n. 8/2016 (art. 2) il legislatore è intervenuto nella materia, prevedendo la trasformazione del reato di cui al primo comma in illecito amministrativo, e prevedendo per esso una sanzione amministrativa pecuniaria "da euro 5.000 a euro 30.000". La previsione di cui al comma 2 - fatto commesso all'interno e nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori - conserva la rilevanza penale: ad esso si applica la pena della "reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi".

5. INTERVENTI NORMATIVI

De iure condendo rileva la legge 22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di disabilità). Ai sensi dell'art. 1 "*Il Governo è delegato ad adottare, entro il 15 marzo 2024, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in materia di disabilità, in attuazione degli articoli 2, 3, 31 e 38 della Costituzione*".

Evidente l'obiettivo avuto di mira dal legislatore delegante di una semplificazione del quadro normativo in materia.

I decreti legislativi intervengono (art. 1, comma 5, legge n. 227/2021), progressivamente nei limiti delle risorse disponibili, ivi comprese quelle del Piano

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nei seguenti ambiti:

- a) definizione della condizione di disabilità nonché revisione, riordino e semplificazione della normativa di settore;
- b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base;
- c) valutazione multidimensionale della disabilità, realizzazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato;
- d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
- e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
- f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.

Ciò posto, è auspicabile che il legislatore delegato contribuisca a fare chiarezza relativamente al tema della disabilità nella multiformi implicazioni ad essa connesse, al fine di semplificare e razionalizzare gli aspetti procedurali e organizzativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dal legislatore delegante (art. 2 legge n. 227/2021), innestando, quindi, la facoltà del Difensore civico di costituirsi parte civile nei procedimenti penali in esame su basi normative chiare e lineari quanto a presupposti ed accertamento dell'handicap, superando le criticità normative evidenziate.

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Ricostruito in termini generali il quadro normativo di riferimento nella sua complessa articolazione, preme rilevare che manca una norma di raccordo che preveda una comunicazione al Difensore civico in ordine alla pendenza di un procedimento penale in danno di soggetti disabili.

Tale lacuna porta a vanificare l'indicata disciplina nella sua pregnante valenza precettiva.

Al fine di assicurare effettività alla disciplina in esame, rileva, quindi, la necessità di colmare il vuoto normativo anche attraverso una modifica del codice di procedura penale finalizzata a portare a tempestiva cognizione del Difensore civico l'avvio dell'azione penale relativamente alle fattispecie delittuose contemplate dall'art. 36 citato. A modesto avviso di chi scrive – per ragioni di organicità e completezza del quadro normativo - andrebbe modificato anche l'art. 36 della legge 104/1992, inserendo una norma di rinvio al codice di procedura penale così modificato.

L'indirizzo emerso nella riunione del Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle regioni e delle province autonome svoltasi a Roma l'8 giugno scorso, finalizzata all'approfondimento, tra gli altri punti, del tema in esame, va, del resto, in questa direzione.

È pacifico, poi, che l'attivazione di canali comunicativi si riflette sull'attuazione dell'ordine del giorno n. 627/XVI avente ad oggetto "*Promuovere una campagna informativa per le persone con disabilità e per le associazioni a sostegno di esse*". Il dispositivo dell'atto impegna il Presidente del Consiglio "*a promuovere, sentito il difensore civico, una campagna informativa da indirizzare alle persone con disabilità e alle associazioni che operano a sostegno di esse rispetto alla possibilità riconosciuta dalla legge al difensore civico di costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati commessi in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale*".

La realizzazione di una campagna informativa rivolta alle persone con disabilità e alle associazioni che operano a sostegno di esse finalizzata a far conoscere l'indicata facoltà del Difensore civico presuppone – quale indefettibile condizione - che il medesimo abbia cognizione in ordine alla sussistenza di procedimenti penali per reati commessi in danno di soggetti disabili al fine di esercitare nel rispetto dei termini processuali (perentori) le connesse facoltà di tutela dei medesimi sul piano giudiziale.

Del resto ritenere che tale adempimento possa essere rimesso alla spontanea iniziativa del soggetto disabile se, da un lato, non può essere escluso in assoluto, sconta, dall'altro, difficoltà operative più che comprensibili a fronte di una materia caratterizzata da alto tecnicismo in cui rileva l'osservanza di termini (a pena di decadenza) e procedure sconosciute alla maggior parte delle persone sfornite di competenze legali.

Altro problema riguarda la rappresentanza e difesa in giudizio del Difensore civico, che potrà avvenire attraverso opportune forme di raccordo con il Consiglio provinciale (Avvocatura dello Stato, conferimento di incarico a legali interni/esterni).

12 giugno 2023

IL DIFENSORE CIVICO
Gianna Morandi